SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. **136.**

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista, altresì, la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Registro italiano dighe

1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

Art. 2.

Organi del RID

1. Sono organi del RID:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:

a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un membro esperto in materie giuridiche;

c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera *a).*

2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.

5. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;

c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;

e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali;

f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;

g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all'articolo 8, nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;

i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;

l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;

o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.

Art. 5.

Il comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.

2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:

a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;

b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.

3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:

a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;

b) questioni di particolare rilevanza tecnica;

c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera *c).*

Art. 7.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresì tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.

Art. 8.

Consulta degli iscritti

1. È istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.

2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.

3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonché su richiesta di almeno la metà dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.

4. La consulta è costituita da:

a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;

b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;

c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;

d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente.

5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: *d),* prima parte, *f)* e *g).* L'acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c).*

6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.

7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.

8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del

RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.

9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.

Art. 9.

Vigilanza governativa

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del RID. In particolare:

a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;

b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera *a);* può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;

c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri.

2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonché le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere *a), b)* e *c),* sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10.

Compiti ed attribuzioni del RID

1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;

2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.

4. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:

a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;

b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;

c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;

d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.

5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;

b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;

c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;

d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

Art. 11.

Organizzazione del RID

1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID è artico-

lato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio è determinato secondo l'allegata tabella *A)*.

2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Entrate del RID

1. Costituiscono entrate del RID:

a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;

c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.

2. Le entrate previste al comma 1, lettera *a)*, affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera *c)* del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.

3. Le entrate previste al comma 1, lettera *b)*, affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Art. 13.

Iscrizione al RID

1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *a)* e *c)*.

4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonché l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID,

con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella *A)*, mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.

7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 346

TABELLA *A*

ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE

Funzioni di livello dirigenziale generale	1
Funzioni di livello dirigenziale tecnico	18
Funzioni di livello dirigenziale amministrativo....	2
Organico personale non dirigente	172

NOTA ESPLICATIVA SULLA TABELLA *A)*

Funzioni di livello dirigenziale generale	1	(*)
Funzioni di livello dirigenziale..................	20	(**)
Organico personale non dirigente	172	(***)

(*) Il direttore generale.
(**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20).
(***) Totale dell'organico del personale non dirigente del Servizio nazionale dighe (n. 172).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, S.O., è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreto legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite,

nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e finanziaria».

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina negli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione negli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:

«Art. 91 *(Registro italiano dighe - RID)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale».

— Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O., è il seguente:

«6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie».

— L'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O. n. 158, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni relative al Registro italiano dighe)*. — 1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'ob-

bligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per conto dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, reca: «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1960, n. 72.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1991, n. 65.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1993, n. 84.

— Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, reca: «Misure urgenti in materia di dighe», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1994, n. 195.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233.

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n 59», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1978, n. 31.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è il seguente:

«Art. 13 *(Revisione statutaria)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del Consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione».

— Per la legge 29 ottobre 1984, n. 720 v. note alle premesse.

— Il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti ha specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 *(Conti di cassa)*. — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi l e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è il seguente:

«Art. 14 *(Collaudo)*. — Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne dà avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell'opera.

Ai fini del collaudo l'ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e farà redigere dall'assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la commissione collaudatrice potrà essere nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo svolgimento.

Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.

Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici per i successivi provvedimenti amministrativi».

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2397 del codice civile è il seguente:

«Art. 2397 *(Composizione del collegio)*. — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1958, n. 84, è il seguente:

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante: «Misure urgenti in materia di dighe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1994, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità ambientale;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;

m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;

m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

2-*bis*. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento».

— Per il testo del comma 3 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse .

Nota all'art. 13:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recavano rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e «l'organizzazione del Servizio nazionale dighe».

— L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recava il «collaudo».

— L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«Art. 31 *(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività)*. — 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

— La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, è la seguente:

«RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE
Organico della dirigenza

Dirigente generale livello C ;	1
Dirigenti	21
Organico del personale non dirigente:	
9ª qualifica funzionale	35
8ª qualifica funzionale	35
7ª qualifica funzionale	30
6ª qualifica funzionale	30
TOTALE . . .	152»

— Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi».

— Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, v. nota all'art. 10.

03G0153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria nata a Ortigueira (Spagna) il 30 giugno 1968, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Economista», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales» conseguito presso l'«Universidad de Santiago de Compostela» il 9 agosto 1990;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Colegio de Economistas» di Madrid dal 20 settembre 2002;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione con l'applicazione di misure compensative e della seduta del 15 maggio 2003 in cui si conferma quanto espresso nella precedente seduta, in quanto la nuova documentazione prodotta dall'istante, concerne unicamente il profilo della atti-

vità contabile, per cui permangono le carenze relative al profilo giuridico che hanno determinato l'applicazione delle misure compensative;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato quindi che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, si è ritenuto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) diritto tributario (con particolare attenzione alla parte processuale), 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare, 4) revisione contabile, 5) deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Puentes Alonso Elvira Maria, nata a Ortigueira (Spagna) il 30 giugno 1968, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario (con particolare attenzione alla parte processuale), 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare, 4) revisione contabile, 5) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei revisori dei conti.

03A07317

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Petruzzi Sergio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Petruzzi Sergio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 15/1992, il riconoscimento dei titoli accademici professionali di «Contador Publico» e di «Licenciado en Administraciòn» rilasciati rispettivamente il 13 dicembre 1983 e il 7 aprile 1995 dal «Consejo profesional de Ciencias Economicas» di Buenos Aires, cui il richiedente è stato iscritto fino al 20 marzo 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico argentino di «Licenciado en Administraciòn» e di «Contador Publico» entrambi conseguiti presso l'Università di Buenos Aires, rispettivamente il 9 marzo 1983 e l'8 luglio 1994;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Petruzzi Sergio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 1957, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, con particolare riguardo alle direttive contabili; 2) diritto tributario, con particolare riguardo al contenzioso; 3) diritto fallimentare; 4) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A07318

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Petruzzi Sergio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Petruzzi Sergio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 15/1992, il riconoscimento dei titoli accademici professionali di «Contador Publico» e di «Licenciado en Administraciòn» rilasciati rispettivamente il 13 dicembre 1983 e il 7 aprile 1995 dal «Consejo profesional de Ciencias Economicas» di Buenos Aires, cui il richiedente è stato iscritto fino al 20 marzo 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della funzione di «revisore contabile»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico argentino di «Licenciado en Administraciòn» e di «Contador Publico» entrambi conseguiti presso l'Università di Buenos Aires, rispettivamente il 9 marzo 1983 e l'8 luglio 1994;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Petruzzi Sergio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 1957, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione al registro dei «revisori contabili».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario, con particolare riguardo alle direttive contabili; 2) diritto tributario.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07319

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, radiazione dalla tariffa di vendita di una marca di sigarette, inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l., I.T.A. S.r.l. e Diadema S.p.a.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* - sigari e sigaretti - allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, quattro prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalle ditte Diadema S.p.a. e I.T.A. S.r.l.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle *B* e *C* allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni.

Ritenuto, infine, che occorre provvedere su richiesta della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* - sigari e sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA *B*

SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.510,00	300,00	500,00	690,00	3.000,00
1.812,00	360,00	600,00	828,00	3.600,00

SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
261,73	52,00	86,67	119,60	520,00
362,40	72,00	120,00	165,60	720,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA *A*)

SIGARETTE

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ROUTE 66	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 110,00	€ 2,20
ROUTE 66 LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 110,00	€ 2,20

(TABELLA *B*)

SIGARI E SIGARETTI

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	Confezione da 25 pezzi	€ 440,00	€ 500,00	€ 62,50
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	€ 3.200,00	€ 3.000,00	€ 375,00
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	€ 3.200,00	€ 3.000,00	€ 15,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 5 pezzi	€ 720,00	€ 760,00	€ 19,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 1 pezzo	€ 720,00	€ 760,00	€ 3,80
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2 TUBOS	Confezione da 25 pezzi	€ 720,00	€ 760,00	€ 95,00
TRINIDAD FUNDADORES	Confezione da 5 pezzi	€ 3.800,00	€ 3.600,00	€ 90,00

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DAVIDOFF DEMI TASSE	Confezione da 10 pezzi	€ 492,00	€ 520,00	€ 13,00
DAVIDOFF LONG PANATELLAS	Confezione da 10 pezzi	€ 680,00	€ 720,00	€ 18,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 11,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 10 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 5,50
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 2 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 1,10
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 50 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 27,50
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 100 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 55,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER	Confezione da 20 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 11,00

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CONSTELLATION SWEETS FILTER	Confezione da 10 pezzi	€ 160,00	€ 124,00	€ 3,10
VILLIGER PREMIUM MOCCA	Confezione da 20 pezzi	€ 120,00	€ 96,00	€ 4,80
VILLIGER PREMIUM VANILLA	Confezione da 20 pezzi	€ 116,00	€ 96,00	€ 4,80
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 5,00

(TABELLA *C*)

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DAVIDOFF SCOTTISH MIXTURE	Confezione da 50 grammi	€ 248,00	€ 260,00	€ 13,00

Art. 3.

La seguente marca di sigarette è radiata dalla tariffa di vendita: Lucky Strike Ultra (cod. 859).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 234

03A07339

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2003.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Pegintron».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il decreto UAC/C del 25 maggio 2000 con il quale la specialità medicinale «Pegintron» nelle seguenti confezioni:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852119/E (in base 10), 117M8R (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852160/E (in base 10), 117MB0 (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852210/E (in base 10), 117MCL (in base 32).

È stata classificata in classe «C».

Titolare A.I.C.: S.p. Europe;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 concernente l'estensione di indicazioni in associazione a ribavirina;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chisto per la specialità medicinale «Pegintron» nelle confezioni sopra indicate, la riclassificazione in classe «A»;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 12, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 gennaio 2003;

Visto il parere espresso in data 22-23 ottobre 2002 dalla Commissione unica del farmaco con il quale si è espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale «Pegintron»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PEGINTRON nelle confezioni indicate è classificata come segue:

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852119/E (in base 10), 117M8R (in base 32), classe «A» nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 169,79 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 257,81 euro (IVA inclusa).

Sconto obbligatorio agli ospedali dell'8,7% sul prezzo ex factory;

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852160/E (in base 10), 117MB0 (in base 32), classe «A» nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 203,75 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 302,41 euro (IVA inclusa).

Sconto obbligatorio agli ospedali dell'8,7% sul prezzo ex factory;

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo, A.I.C. n. 034852210/E (in base 10), 117MOL (in base 32), classe «A» nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 254,48 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 368,55 euro (IVA inclusa).

Sconto obbligatorio agli ospedali dell'8,7 % sul prezzo ex factory.

Titolare A.I.C.: S.p. Europe.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 370

03A07061

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2003.

Adozione delle competenze di base e trasversali, di cui all'accordo del 19 novembre 2002, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99/L del 22 maggio 1999, che all'art. 69 istituisce il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 50;

Visto il regolamento, adottato con decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, con il quale 6 stata definito il sistema concernente l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), che prevede all'art. 5, comma 3, che gli standard minimi delle competenze sono adottati mediante gli accordi previsti dall'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'accordo sancito il 1º agosto 2002 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le Comunità montane, per la programmazione dei percorsi del sistema dell'Istruzione e della formazione tecnica superiore (IFIS) per l'anno 2002/2003 e delle relative misure di sistema;

Visto l'accordo sancito il 19 novembre 2002 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le Comunità montane, per la determinazione, in via sperimentale, dei contenuti degli standard delle competenze di cui al regolamento 31 ottobre 2000, n. 436, art. 5, comma 3, relativa alla programmazione dei percorsi del sistema dell'Istruzione e della formaziane tecnica superiore (IFTS) per l'anno 2002/2003;

Decretano:

Articolo unico

1. Gli standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi dell'IFTS, di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 novembre 2002, sono adottati, in via sperimentale, nella base dell'unito documento tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modello e il formato degli standard medesimi sono oggetto del piano di sperimentazione previsto dall'Accordo di cui al comma 1.

Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.

Roma, 15 maggio 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

03A07034

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 maggio 2003.

Modifica della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con le indicazioni relative al comune di Casalattico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennalo 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 16 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 15 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 4002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Casalattico, in provincia di Frosinone, prot. n. 1188 del 24 marzo 2003, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Casalattico alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UTDA/2003/923 del 9 aprile 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da altribuire al comune di Casalattico e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Casalattico vanno attribuiti 1855 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica D;

Tenuto i conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con le indicazioni relative al comune di Casalattico, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	D	1855	420	Casalattico

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A07033

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 maggio 2003 dal laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 marzo 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, nella persona del responsabile dott. Aurelio Pietro Stefanelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;
analisi gascromatografica degli esteri negli acidi grassi;
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
composizione e contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare;
determinazione dell'indice di rifrazione;
erotrodiolo e uvaolo;
numero di perossidi.

03A07154

DECRETO 26 maggio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 maggio 2003 dal laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 marzo 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, nella persona del responsabile dott. Aurelio Pietro Stefanelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Ceneri;

cloruri;

solfati (saggio rapido);

sostanze fenoliche totali;

titolo alcolometrico volumico effettivo;

titolo alcolometrico volumico totale;

caratteristiche cromatiche (420 e 530 (nm);

acidità fissa;

acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa libera;

anidride solforosa totale;

estratto ridotto;

estratto secco totale;

massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C;

saccarosio;

zuccheri riduttori.

03A07155

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2003.

Differimento del termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall'art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, che disciplina la tassa di stazionamento per le imbarcazioni e navi da diporto;

Visto l'art. 65, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua nel 31 maggio di ciascun anno o nel giorno precedente all'effettiva messa in acqua dell'imbarcazione o della nave il termine per il pagamento della tassa di stazionamento;

Considerato che il citato art. 65, comma 6, del citato decreto-legge n. 331 del 1993 prevede che il termine di pagamento può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti, ora con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover corrispondere alla risoluzione della IX Commissione del Senato che impegna il Governo ad «adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti necessari a differire sino al 31 ottobre 2003 il termine per il pagamento della tassa di stazionamento relativa all'anno in corso»;

Decreta:

Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall'art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A07316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003.

Approvazione del finanziamento del progetto di sussidiarietà per gli anni 2003-2004. (Deliberazione n. 53).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge n. 184/1983 come modificata, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge n. 149/2001;

Letta la delibera n. 120/2002/AE/ALBO del 14 novembre 2002, contenente il nuovo albo degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-*ter*;

Letta la delibera n. 121/2002 del 14 novembre 2002, relativa all'approvazione del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2003-2004 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2002», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 novembre 2002 - serie generale - n. 280;

Rilevato che sono stati presentati 17 progetti e che tutti sono prevenuti entro i termini previsti dal citato bando;

Considerato che nel bando è espressamente previsto che la Commissione adozioni internazionali, in sede di valutazione, avrebbe «privilegiato i progetti avente come obiettivo»:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;

b) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori per l'apprendistato giovanile a favore di adolescenti e/o di «focolari» ove possa svilupparsi in modo equilibrato dei minori;

c) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare una corretta relazione di attaccamento;

d) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni interessate dei Paesi ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impregnate.

Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali prima di passare all'esame dei progetti presentati dagli enti, ai fini della valutazione, ha stabilito i criteri in base ai quali attribuire un punteggio, criteri ritenuti adeguati — alla luce della rigorosa interpretazione del superiore interesse del minore — ai fini del proseguimento degli obiettivi indicati nel bando;

Considerato che i suddetti criteri sono stati raggruppati in 6 ambiti di valutazione, come di seguito riportati:

corrispondenza del progetto ad uno o più degli obiettivi del bando;

metodologia attuata;

coinvolgimento di istituzioni locali pubbliche e/o private;

concretezza del progetto;

conoscenza della realtà locale;

numero dei beneficiari e risultati attesi;

Premesso che, la Commissione per le adozioni internazionali ha ritenuto di attribuire ai progetti un massimo di 35 punti, secondo le seguenti modalità:

da 0 a 10 punti per il livello di corrispondenza del progetto agli obiettivi indicati nel bando (numero degli obiettivi);

da 0 a 5 punti per la metodologia attuata;

da 0 a 5 punti per il coinvolgimento in loco di istituzioni pubbliche e/o private ed organizzazioni locali;

da 0 a 5 punti per la concretezza del progetto;

da 0 a 5 punti per la conoscenza della realtà locale;

da 0 a 5 punti per il numero dei beneficiari e per i risultati attesi;

Considerato inoltre che la Commissione per le adozioni internazionali, ai fini dell'approvazione finale ha tenuto conto:

dell'entità del finanziamento richiesto;

dell'entità dell'apporto dei singoli enti, in termini di cofinanziamento o di risorse (personale o altro);

del coinvolgimento di altre istituzioni italiane e straniere;

della diversificazione dei Paesi e degli ambiti territoriali destinatari delle attività di intervento;

Rilevato che il progetto denominato «Natalya intervento per la sussidiarietà volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori nei Pasei di origine», presentato dagli enti Arcobaleno, Ariete e I Fiori Semplici, non è stato classificato in quanto gli obiettivi indicati (laboratorio di sartoria per adolescenti e giovani donne) non rispondono a quelli previsti dal bando pur essendo meritevoli di essere sostenuti;

Considerato che, dall'attribuzione del punteggio come sopra specificato, è conseguita la graduatoria di cui al prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera;

Considerato che, in base alla graduatoria e alla ripartizione delle risorse, risultano approvati i seguenti progetti:

per l'area geografica dell'Asia: «Progetto Bagri-mother and child nest welfare association go» e «Centro Sociale»;

per l'area geografica del Centro e Sud America: «Progetto per la prevenzione dell'abbandono ed il reinserimento sociale delle madri adolescenti e dei loro figli», «Escola agricola famiglia», «Progetto Lima-Caritas di Lima-Vicaria de la Caridad», «Famiglia unidas em teixeira de freitas», «Centro integrato di servizi per l'infanzia», «Collegio amigos de Italia»;

per l'area geografica dell'Europa orientale: «Hansel e Gretel 2», «Zubrenok, programma di aiuto e sostegno alle istituzioni della Bielorussia per l'istruzione/l'organizzazione di una casa famiglia per minori», «Protezione, sostegno e reinserimento sociale di ragazze madri prive di tutela»;

Considerato che l'onere complessivo, a copertura dei finanziamenti richiesti, rientra pienamente nello stanziamento di € 1.600.000,00 previsto dal bando e che le singole voci dei progetti sono tutte finanziabili;

Approva

all'unanimità il finanziamento dei progetti nella misura di seguito indicata:

1) «Progetto Bagri- mother and child nest welfare Association N.G.O.» da realizzarsi in Pakistan-ambito territoriale-Karachi, presentato dagli enti N.A.A.A. (Nucleo assistenza adozioni e affido), ARIETE e I Fiori Semplici-Onlus, coordinatore del progetto ente N.A.A.A., finanziamento approvato € 118.820,00;

2) «Progetto per la prevenzione dell'abbandono e il reinserimento sociale delle madri adolescenti e dei loro figli» da realizzarsi in Colombia-ambito territoriale-Città di Pasta, presentato dagli enti C.I.A.I. (Centro italiano aiuti per l'infanzia), Amici Trentini, Istituto La Casa e Senza Frontiere, coordinatore del progetto ente C.I.A.I., finanziamento approvato € 229.432,80;

3) «Escola agricola familia» da realizzarsi in Brasile-ambito territoriale lo Stato di Tocantins, presentato dagli enti A.M.I. (Amici missioni indiane-Onlus), N.O.V.A. (Nuovi orizzonti per vivere l'adozione), Rete Speranza, coordinatore del progetto l'ente A.M.I., finanziamento approvato € 232.788,42;

4) «Centro sociale» da realizzarsi in Vietnam-ambito territoriale la provincia di Thai Nguyen, presentato dagli enti C.I.F.A. (Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia), AiBi (Amici dei bambini), Comunità di S. Egidio - ACAP, coordinatore l'ente CIFA, finanziamento approvato € 69.757,00;

5) «Zubrenok, programma di aiuto e sostegno alle istituzioni della Bielorussia per l'istituzione/l'organizzazione di una casa famiglia per minori» da realizzarsi in Bielorussia-ambito territoriale rione di Miadelsk-Minsk, presentato dagli enti Ariete, N.A.A.A. (Nucleo assistenza adozioni e affido), I Fiori Semplici-Onlus, Brutia (Associazione per l'adozione internazionale) e Abbraccio, coordinatore del progetto l'ente Ariete, finanziamento approvato € 153.600,00;

6) «Protezione, sostegno e reinserimento sociale di ragazze madri prive di tutela» da realizzarsi in Bulgaria-ambito territoriale Sofia, presentato dagli enti AiBi (Amici dei bambini) A.N.P.A.S. (Associazione nazionale pubbliche assistenze), C.I.F.A. (Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia), coordinatore del progetto l'ente AiBi, finanziamento approvato € 160.000,00;

7) «Progetto Lima-Caritas di Lima-Vicaria de la Caridad» da realizzarsi in Perù-ambito territoriale Lima, presentato dagli enti N.A.A.A. (Nucleo adozioni e affido), Ariete e I Fiori Semplici-Onlus, coordinatore del progetto l'ente N.A.A.A., finanziamento approvato € 154.050,00;

8) «Famiglia unidas em teixeira de freitas» da realizzarsi in Brasile-ambito territoriale lo Stato di Bahia, presentato dagli enti SJAMO, In Cammino per la famiglia e C.I.F.A. (Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia), coordinatore del progetto l'ente SJAMO, finanziamento approvato € 105.960,00;

9) «Centro integrato di servizi per l'infanzia» da realizzarsi in Brasile-ambito territoriale lo Stato di Minas Geiras, presentato dagli enti SJAMO, In Cammino per la famiglia, Gruppo di Volontariato Solidarietà C.I.F.A. (Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia), coordinatore del progetto l'ente SJAMO, finanziamento approvato € 127.578,00;

10) «Collegio amigos de Italia» da realizzarsi in Bolivia-ambito territoriale Santa Cruz della Sierra Fiscalia, presentato dagli enti Associazione Teresa Scalfati, Famiglia e Minori e Ariete, coordinatore del progetto l'ente Associazione Teresa Scalfati, finanziamento approvato € 73.055,40;

11) «Hansel e Gretel 2» da realizzarsi in Moldova, Ucraina e Romania-ambito territoriale Chisinau, Kiev, Gorodezki, Focsian e Hunedoara, presentato dagli enti denominati A.I.A.U. (Associazione in aiuti umanitari), A.I.P.A. (Associazione italiana pro adozioni-Onlus Ergo Pueros), A.S.A. (Associazione siciliana adozioni), Cuore e S.O.S. Bambino International Adoption, coordinatore del progetto l'ente A.I.A.U., finanziamento richiesto € 283.300,00 finanziamento concesso € 174.958,38;

Dispone:

La comunicazione della presente delibera agli enti coordinatori dei progetti approvati e finanziati.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Così deciso in Roma, 14 maggio 2003

La presidente
CAVALLO

Il coordinatore della segreteria tecnica
VINCI

ALLEGATO 1
(Alla delibera n. 53/2003)

GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AI PROGETTI DI SUSSIDIARIETÀ PRESENTATI AI SENSI DEL BANDO N. 121/2002 PUBBLICATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 280 DEL 29 NOVEMBRE 2002

	Nome del progetto	enti partecipanti	ente coordinatore	area geografica di destinazione	Costo del progetto	finanziamento richiesto alla CAI	Punteggio attribuito	Finanziamento concesso
1	Un sorriso come dono: progetto di affidamento eterofamiliare per minori istituzionalizzati in Slovacchia	Famiglia e minori Ass.Teresa Scalfati Ariete	Famiglia e minori	Bratislava Slovacchia	254.000,00	200.000,0	18	----------
2	Casa famiglia per adolescenti orfani o abbandonati in Camerum	Famiglia e minori Ass.Teresa Scalfati Ariete	Famiglia e minori	Camerum (Douala)	412.200,00	300.200,00	26	----------
3	Hans e Gretel 2	AIAU AIPA ASA Cuore SOS Bambino	AIAU	Moldavia Ucraina Romania	658.850,00	283.300,00	28	174.958,38
4	Escola agricola familia	AMI NOVA Rete Speranza	AMI	Brasile (Stato di Tocantins)	232.788,42	232.788,42	33	IN TOTO
5	Prevenzione dell'abbandono e reinserimento familiare di minori in istituto nel distretto Parelheiros di S.Paolo	Ai.Bi. Azione per un Mondo Unito Il Conventino	Ai.Bi.	Brasile (Municipalità S.Paolo, distretto Parelheiros)	304.938,00	184.938,00	25	----------
6	Diritto alla famiglia e prevenzione dell'abbandono minorile nell'Est Europa	Ai Bi. Il Conventino Crescere Insieme	Ai.Bi.	Federazione Russa-Moldavia-Ucraina	297.330,00	220.000,00	23	----------
7	Protezione sostegno e reinserimento sociale di ragazze madri prive di tutela	Ai.Bi. ANPAS CIFA	Ai Bi.	Bulgaria (Sofia)	193.215,00	160.000,00	30	IN TOTO
8	Centro Sociale	CIFA Ai.Bi. Comunità S.Egidio	CIFA	Vietnam (Thanguyen)	113.255,00	69.757,00	31	IN TOTO

ALLEGATO

	Nome del progetto	enti partecipanti	ente coordinatore	area geografica di destinazione	Costo del progetto	finanziamento richiesto alla CAI	Punteggio attribuito	Finanziamento concesso
9	Progetto Bagri –mother and child nest welfare association ngo	NAAA Ariete I Fiori Semplici	NAAA	Karachi Pakistan	249.020,00	118.820,00	34	IN TOTO
10	Progetto Lima-Caritas di Lima – Vicaria de la Caridad	NAAA Ariete I Fiori Semplici	NAAA	Perù (Lima)	214.150,00	154.050,00	30	IN TOTO
11	Speranza dei Bambini	NADIA I Bambini dell'Arcobaleno Chiara NOVA	NADIA	Federazione Russa (Georgia)	423.800,00	359.300,00	15	----------
12	Progetto per la prevenzione dell'abbandono ed il reinserimento sociale delle madri adolescenti e dei loro figli	CIAI Amici Trentini Istituto La Casa Senza Frontiere	CIAI	Colombia (Città di Pasta)	330.735,42	229.432,80	34	IN TOTO
13	Familias unidas em teixeira de freitas	SJAMO In Cammino per la famiglia CIFA	SJAMO	Brasile (Bahia)	212.650,42	105.960,00	30	IN TOTO
14	Centro Integrato di servizi per l'infanzia	SJAMO In Cammino per la Famiglia GVS CIFA	SJAMO	Brasile (Minas Geiras)	276.895,00	127.578,00	30	IN TOTO
15	Colegio Amigos de Italia	Ass.Teresa Scalfati Famiglia e minori Ariete	Assoc.Teresa Scalfati	Bolivia (Santa Cruz de la Sierra Fiscalia)	$ 78.907,74 = 73.055,40	$ 78.907,74= 73.055,40	30	IN TOTO
16	Zubrenok Programma di aiuto e sostegno alle istituzioni della Bielorussia per l'istituzione/l'organizzazione di una casa famiglia per minori	Ariete NAAA I Fiori Semplici Brutia Abbraccio	Ariete	Bielorussia	271.700,00	153.600,00	31	IN TOTO
17	Natalya Intervento per la sussidiarietà volto a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori nei Paesi di origine	Arcobaleno Ariete I Fiori Semplici	Arcobaleno	Bielorussia (Minsk)	189.602,00	156.862,00	N.C.	----------

03A07180

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 maggio 2003.

Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio di Roma. (Deliberazione n. 189/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 - «Approvazione dei regolarnenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;

Visto, in particolare, l'art. 6 relativo agli uffici dell'Autorità;

Vista la delibera n. 84/00/CONS recante «Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma»;

Vista la delibera n. 729/00/CONS recante «Articolazione di secondo livello e relative attività dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 83/02/CONS recante «Articolazione dei dipartimenti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e dei servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 217/02/CONS recante disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 luglio 2002, n. 175;

Vista la dichiarazione congiunta, sottoscritta con le organizzazioni sanitarie in data 30 ottobre 2002, nella quale si é convenuto di procedere ad un'allocazione delle funzioni presso l'Ufficio di Roma, mediante l'individuazione di uffici o parti di essi, purché strettamente funzionali alle competenze in via di attribuzione all'Autorità dai disegni di legge attualmente in discussione;

Considerata l'opportunità di procedere alla razionalizzazione dell'attuale assetto tra la sede di Napoli, che rimane il nucleo principale dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, e l'Ufficio di Roma, nonché l'opportunità di adottare fin d'ora le misure organizzative idonee a consentire l'immediata operatività della struttura rispetto ai nuovi compiti che saranno assegnati all'Autorità sulla base dei disegni di legge in *itinere*;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione degli uffici e delle funzioni da allocare su Roma, nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo generale, che sarà comunque effetuato anche tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

Ritenuto, inoltre, di procedere tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo e delle attività svolte e delle professionalità del personale in servizio;

Considerata l'opportunità di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e dalle strutture e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura;

Considerata, altresì, la necessità di assicurare il necessario coordinamento e raccordo amministrativo delle iniziative degli uffici dei dipartimenti e dei servizi;

Sentite le organizzazioni sindacali SIBC-FISAV, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, FALBI ed acquisto l'accordo relativamente alle disposizioni dell'art. 3 con le organizzazioni sindacali SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI;

Visto il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le organizzazione sindacale SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI il 23 maggio 2003;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Uffici dell'Autorità in Roma

1. I seguenti uffici e aree sono allocati in Roma:

a) nell'ambito del segretariato generale;

1) ufficio del comitato di coordinamento e monitoraggio;

2) ufficio per il supporto agli organismi;

b) nell'ambito del servizi relazioni istituzionali:

1) area istituzioni;

2) area CNU;

c) nell'ambito del servizio relazioni internazionali e comunitarie:

1) area comunitaria;

d) nell'ambito del servizio giuridico:

1) area tutela e contenzioso;

e) dipartimento regolamentazione:

1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;

f) dipartimento vigilanza e controllo:

1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;

g) dipartimento garanzie e contenzioso:

1) ufficio sanzioni nell'audiovisivo, editoria e multimedialità.

2. Al fine di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura, gli uffici di seguito elencati, fino alla definizione della pianta organica ed al conseguente riassetto organizzativo, svolgano le proprie attività avvalendosi di proprio personale anche su Roma:

a) nell'ambito del segretariato generale:

1) ufficio del segretario generale;

2) ufficio del consiglio;

3) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;

4) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;

b) uffici del servizio risorse umane e finanziarie;

c) nell'ambito del servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa:

1) area rapporti con gli organi di informazioni;

2) area rapporti con il pubblico.

3. Ferma restando che le segreterie di direzione dei servizi e le unità di supporto dei dipartimenti restano allocate su Napoli, al fine di garantire l'operatività complessiva della struttura, di assicurare adeguati raccordi con il Ministero delle comunicazioni, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce del nuovo quadro regolamentare comunitario le segreterie di direzione dei servizi, le unità di supporto dei dipartimenti, nonchè quelle dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi previste dalla delibera n. 83/02/CONS, si avvalgono di personale anche nell'Ufficio di Roma nella misura complessiva di venti unità.

Art. 2.

Procedure di mobilità

1. Le procedure di mobilità per il personale non dirigenziale da utilizzare per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 1 sono definite sulla base di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Personale con funzioni dirigenziali

1. I dirigenti organizzano la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro secondo le esigenze funzionali correlate all'espletamento degli incarichi loro affidati fornendo, mediante autocertificazione, le relative attestazioni della presenza in servizio.

2. Ferme restando le responsabilità connesse con l'attività di direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, che comportano la necessità di una adeguata permanenza presso gli uffici medesimi, nonchè con l'attività di coordinamento sia nell'ambito delle strutture dell'Autorità, che nell'ambito dei rapporti con gli organismi esterni, ed al fine di razionalizzare e contenere la spesa generale connessa alla gestione degli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma, il personale che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni presti servizio presso l'Autorità con la qualifica di dirigente, elegge tra Roma e Napoli una sede di riferimento ai soli fini del trattamento di missione. Al medesimo personale, per gli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma e viceversa, compete il rimborso delle spese di viaggio documentato ed il rimborso delle spese di alloggio nei limiti previsti dalla tabella C allegata alla delibera n. 217/02/CONS.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente delibera sono assunte nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo, che sarà comunque effettuato tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

2. Il direttore del servizio risorse umane e finanziarie provvede a tutte le iniziative e gli atti per le iniziative della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 maggio 2003

Il presidente: CHELI

03A07207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Comunicato di rettifica ed integrazione relativa alla circolare 27 maggio 2003, n. 704, recante bandi di gara per la cessione alle industrie di distillazione di nettarine, pesche, pere e mele ritirate dal mercato (regolamento CE 1492 del 29 luglio 1997).

Nella circolare citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2003, si dispongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

Cap. VII punto 1. Trasformazione del prodotto

la frase:

«La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalità indicate nella circolare n. 10/97 del Mi.P.A.»,

viene sostituita dalla frase:

«La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalità indicate nella circolare n. 10/97 del Mi.P.A. entro due anni dalla fine della campagna di commercializzazione del prodotto oggetto di distillazione».

Allegato 4: Modello di polizza fidejussoria (cauzione di trasformazione.

Su tale polizza si può omettere la frase: «in particolare relativamente alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto da cui è derivata la cauzione a garanzia della trasformazione».

Inoltre la frase relativa alla durata e alla validità della polizza:

«La presente fideiussione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi fino a che l'AGEA non avrà ricevuto comunicazione dalla regione competente dell'avvenuta denaturazione di tutto l'alcool ottenuto dalla trasformazione del prodotto certificato dagli organismi competenti»,

può essere sostituita da:

«La presente fidejussione avrà la durata di quarantotto mesi dalla data di emissione a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli. L'AGEA con motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della suddetta scadenza, può richiedere un ulteriore proroga di altri otto mesi che il fidejussore si impegna a concedere».

03A07357

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento 26 marzo 2003, recante approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Determinazione delle modalità di versamento degli importi autoliquidati ai fini della definizione automatica.

Nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003:

nella pag. 49 della *Gazzetta Ufficiale* nel paragrafo 2.4 l'ultimo periodo è soppresso;

nella pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* nel paragrafo 2.5, quarto periodo, le parole: «Si precisa che nella parte non posizionale del record "C" devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da spazi.», si intendono sostituite dalle seguenti: «Si precisa che nella parte non posizionale del record "C" devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da spazi e da zero»;

nella pag. 53 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo 3, colonna Controlli bloccanti/Valori ammessi, le parole: «Può assumere il valore "AR703"» si intendono sostituite dalle seguenti: «Deve assumere il valore "AR703"»;

nella pag. 58 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo 43, colonna Controlli bloccanti/Valori ammessi, le parole: «Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 42 assume il valore di una provincia italiana», si intendono sostituite dalle seguenti: «Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 44 assume il valore di una provincia italiana»;

nella pag. 63 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AB002003, colonna Configurazione - Formato, il simbolo «NP» si intende sostituito dal simbolo «NU»;

nella pag. 67 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AB026004, colonna Controlli bloccanti, le parole: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo», si intendono sostituite dalle seguenti: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo; non obbligatorio se il campo AB026002 è uguale a zero»;

nella pag. 69 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AC002003, colonna Configurazione - Formato, il simbolo «NP» si intende sostituito dal simbolo «NU»;

nella pag. 73 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AC027004, colonna Controlli bloccanti, le parole: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo», si intendono sostituite dalle seguenti: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo; non obbligatorio se il campo AC027002 è uguale a zero»;

nella pag. 75 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AD002003, colonna Configurazione - Formato, il simbolo «NP» si intende sostituito dal simbolo «NU»;

nella pag. 79 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AD027004, colonna Controlli bloccanti, le parole: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo», si intendono sostituite dalle seguenti: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo; non obbligatorio se il campo AD027002 è uguale a zero»;

nella pag. 81 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AE002003, colonna Configurazione - Formato, il simbolo «NP» si intende sostituito dal simbolo «NU»;

nella pag. 84 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AE023002, colonna Configurazione - Valori ammessi, le parole «vale 0,50» si intendono sostituite dalle seguenti: «vale 0,90»;

nella pag. 84 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AE027004, colonna Controlli bloccanti, le parole: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo», si intendono sostituite dalle seguenti: «Se presente il campo precedente deve essere presente e maggiore di zero anche questo campo; non obbligatorio se il campo AE027002 è uguale a zero»;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG002002, colonna Controlli bloccanti, le parole: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 50, 51, 52, 53, 54», si intendono sostituite dalle seguenti: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 50, 51, 52, 54»;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG003002, colonna Controlli bloccanti, le parole: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 55, 56, 57, 58, 59», si intendono sostituite dalle seguenti: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 55, 56, 57, 59»;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG004002, colonna Controlli bloccanti, le parole: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 60, 61, 62, 63, 64», si intendono sostituite dalle seguenti: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 60, 61, 62, 64»;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG005002, colonna Controlli bloccanti, le parole: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 65, 66, 67, 68, 69», si intendono sostituite dalle seguenti: «deve essere diverso da 0 se barrato almeno uno dei seguenti campi del tipo record B: 65, 66, 67, 69»;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG007002, colonna Controlli bloccanti, le parole: «non inferiore al minimo nel rateale se l'importo dovuto è superiore a 3000 euro per PF e a 6000 euro per PNF» sono soppresse;

nella pag. 87 della *Gazzetta Ufficiale* nel campo Quadro riga AG007003, colonna Controlli bloccanti, le parole: «Se l'importo dovuto è maggiore di 3000 euro per le persone fisiche o è maggiore di 6000 euro per le società, tale campo deve essere al massimo pari alla differenza tra il campo AG007001 (IMPORTO DOVUTO) e i limiti di cui sopra», si intendono sostituite dalle seguenti: «deve essere pari alla differenza tra il campo AG007001 (importo dovuto) e il campo AG007002 (importo versato)».

03A07349

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale di «Winterthur Vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 28 maggio 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 29 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Winterthur Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Vigilio n. 1, con decorrenza dal 30 settembre 2003.

03A06981

Trasferimento della sede legale di «NewWin Assicurazioni S.p.a.» (in breve «NewWin S.p.a.), in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 28 maggio 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 29 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «NewWin Assicurazioni S.p.a.», (in breve «NewWin S.p.a.). Tali modifiche riguardano, il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Vigilio n. 1, con decorrenza dal 30 settembre 2003.

03A06982

Trasferimento della sede legale di «Winterthur Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 28 maggio 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 29 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Winterthur Assicurazioni S.p.a.». Tale modifica riguarda il trasferimento della sede legale in Milano, da piazza Missori n. 2 a via S. Vigilio n. 1, con effetto dal 30 settembre 2003.

03A06983

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501137/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.